VADEMECUM DEL PRATICANTE

Prime indicazioni per una corretta compilazione e tenuta del libretto della pratica

Al fine di poter ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica è necessario che il praticante avvocato sia iscritto nel Registro dei praticanti e svolga continuativamente, assiduamente e con profitto la pratica per un periodo minimo di 18 (diciotto) mesi salvo le deroghe che diremo in seguito.

Il periodo di pratica decorre dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e non dalla data di notifica di questa o dalla consegna del libretto.

Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto (che verrà consegnato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti).

Il libretto è diviso in 3 semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate.

Alla fine di ogni semestre il libretto dovrà essere presentato al COA correttamente compilato. **Il *dominus* dovrà attestare l'autenticità del libretto apponendo TIMBRO e FIRMA.**

Contestualmente dovranno essere consegnate, con le modalità in seguito indicate, dopo essere state firmate dal praticante e dal *dominus*, anche le relazioni di cui si dirà appresso.

Il libretto dovrà essere presentato entro massimo 30 giorni dalla scadenza del semestre.

Si prevede che in occasione della vidimazione semestrale del libretto di pratica forense il Consiglio dell'Ordine effettuerà un **colloquio** con il praticante al fine di valutare la effettività e la proficuità dello

svolgimento della pratica forense;

Si precisa che il praticante Avvocato è obbligato al rispetto delle norme deontologiche al pari dell'Avvocato.

****

UDIENZE

1) deve essere indicato un numero minimo di 20 udienze distribuite nell'arco dell'intero semestre;

2) dovranno essere riportati i dati della causa (es. R.G., R.G.N.R., R.G.E., ecc…), così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza;

3) non sono ammesse e riconosciute valide udienze di mero rinvio;

4) sarà consentito indicare 2 udienze alle quali si è assistito nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano innanzi a Giudici diversi o, se avanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare una sola udienza al giorno;

5) le udienze dovranno essere tanto di cause civili quanto di cause penali, con un numero minimo di 5 per un genere e di 15 per l'altro genere. Si intendono comprese nelle cause civili, le cause amministrative, tributarie nonché la partecipazione a giudizi arbitrali.

Considerato che nel **periodo di emergenza sanitaria da COVID 19**, lo svolgimento delle udienze "in presenza" risulta notevolmente ridotto ed è previsto lo svolgimento delle udienze con modalità da remoto o con trattazione scritta, le udienze svolte anche in forma cartolare o da remoto potranno essere considerate utili ai fini della pratica forense, previa indicazione sul libretto della pratica che trattasi di udienza c.d. "cartolare" o "da remoto"con attestazione da parte del *dominus* della effettiva partecipazione del praticante all'attività di redazione di "note" o "verbalizzazioni".

Pertanto, potranno essere indicate nel libretto anche tali udienze ai fini del raggiungimento del numero di udienze indicato per ogni semestre.

È possibile riconoscere, come sostitutivo delle udienze, la partecipazione agli incontri relativi alle procedure di mediazione, purché siano effettivamente svolte con l'entrata nel merito (ad esclusione, quindi, del primo incontro) ed a condizione che la presenza del praticante sia documentata a verbale. Ogni sessione successiva al primo incontro e di trattazione nel merito potrà essere indicata come sostitutiva di una udienza; per ogni semestre si potranno indicare, come sostitutive delle udienze, un numero massimo di cinque procedure. **Non possono essere considerate sostitutive delle udienze i procedimenti di negoziazione assistita e la partecipazione alle vendite delegate dinnanzi al professionista delegato in quanto non svolgentesi dinanzi ad un organo terzo.**

Se il praticante si trova in uno studio di soli civilisti o soli penalisti, l'attestazione delle cause di genere diverso può essere fatta dal civilista o penalista, diverso dal *dominus,* con cui il praticante farà nel semestre le relative udienze; in tale evenienza sul libretto, oltre alla firma del *dominus*, dovrà essere apposta anche la firma ed il TIMBRO dell'avvocato con cui il praticante ha seguito le udienze dell'altro genere, **con l'accortezza di evidenziare queste con asterisco**; il praticante che svolge la pratica in uno studio legale associato, ovvero nel quale svolgono stabilmente attività più avvocati, potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata comunque dal *dominus;*

6) il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa; ciò è necessario poiché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in sede di verifica e vidimazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza cui il praticante afferma aver partecipato.

****

ATTI PROCESSUALI ED ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI

Nella relativa sezione andranno indicati gli **"Atti processuali ed attività stragiudiziali"** alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche le ricerche, i pareri, i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni, qualche accesso agli uffici per il compimento di attività particolarmente rilevanti, ecc..

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di 20 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

****

QUESTIONI GIURIDICHE

Nella relativa sezione il praticante dovrà indicare le questioni che ha avuto modi di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire.

Dovranno essere indicate nel numero di 10 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo ed eventuali pronunce giurisprudenziali.

****

RELAZIONI

Alla scadenza dei primi 12 mesi, il praticante dovrà presentare al Consigliere (o Avvocato) incaricato le relazioni che dovranno essere frutto di personale elaborazione e saranno**:**

2 sulle cause penali, civili, amministrative e tributarie (nonché la partecipazione a giudizi arbitrali) seguite nel corso dell'anno, con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto importante;

4 sulle questioni giuridiche affrontate e approfondite nel corso dell'anno e scelte tra quelle indicate nel libretto nel periodo di riferimento.

2 su questioni di deontologia.

Alla scadenza dell'ultimo (terzo) semestre di pratica dovranno essere presentate al Consiglio un

numero di relazioni pari alla metà.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

Sulla prima pagina dovrà essere riportato un indice con l'indicazione sintetica dell'argomento di ciascuna relazione con i riferimenti normativi, nonché con i nomi del praticante, del *dominus* e le loro firme.

****

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Dopo i primi 6 mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (*ex* art. 41, comma 12, Legge 247/2012). Tale domanda dovrà essere sottoscritta anche dal *dominus* e contenere la dichiarazione che il *dominus* è consapevole che a seguito della abilitazione il praticante potrà esercitare l'attività professionale in sostituzione del *dominus* e comunque sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

Si precisa che la durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni decorrenti dalla delibera di iscrizione nel registro dei Praticanti Abilitati.

L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica ma, in tal caso, il praticante, se già cancellato dal Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reiscrizione nel suddetto Registro.

Si ricorda che il patrocinio è consentito solo in sostituzione del proprio dominus: l'attività giudiziaria del praticante abilitato dovrà svolgersi sotto la conoscenza, il controllo la responsabilità del *dominus* anche nelle questioni non da questo ultimo direttamente trattate.

Si precisano i limiti per materia e valore del praticante abilitato al patrocinio. L'art. 7, L. 16.12.1999, n. 479, prevede che i praticanti avvocati abilitati possano esercitare il patrocinio svolgendo attività giudiziale innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

• alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a E. 25.822,84 (£. 50 milioni);

• alle cause possessorie (ad eccezione delle domande incidentali in giudizi di valore eccedente gli € 25.822,84, di cui all'art. 704 c.p.c.);

• alle cause per denuncia di nuova opera o danno temuto (ad eccezione delle domande incidentali ex art. 688 c.p.c. in giudizi di valore superiore a € 25.822,84);

• alle cause di locazione e comodato di immobili urbani (non di competenza delle sezioni specializzate agrarie);

b) negli affari penali: alle cause per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p. (modif. dall'art. 2 decies del D.L. n. 82/2000 conv. con modif. nella L. n. 144/2000).

Si sottolinea, inoltre, che il praticante abilitato al patrocinio ha l'obbligo della Formazione continua a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'abilitazione.

****

PRATICA ALL'ESTERO

Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro paese, potrà farlo solo in altro paese dell'Unione Europea previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista straniero deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante deve consegnare al Consiglio dell'Ordine tutta la documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio.

Tale documentazione deve essere prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio e deve essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconoscerà il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuterà la convalida con delibera motivata.

****

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi.

Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica per i seguenti motivi:

- solo in presenza di accertati motivi di salute;
- quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
- per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso.

L'interruzione della pratica non può essere superiore a sei mesi e deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio dell'Ordine al quale va presentata domanda documentata.

Il conseguimento del diploma delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali sostituisce un anno di pratica con la precisazione che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- l'interessato abbia conseguito il diploma presso una scuola di specializzazione ed abbia svolto il periodo di pratica presso uno studio legale per sei mesi;
- il periodo complessivo della pratica, comprensivo della frequenza alla scuola di specializzazione delle professioni legali, non sia inferiore a diciotto mesi;
- l'interessato sia iscritto al Registro dei Praticanti.

****

TIROCINI FORMATIVI

Nel nostro ordinamento vi sono due tipi di tirocini presso gli Uffici Giudiziari, entrambi valevoli per

l'accesso all'esame di Avvocato: l'uno regolato dall'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito nella legge 98/2013), l'altro disciplinato dalla legge professionale n. 247/2012.

A) Il <u>tirocinio regolato dall'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito nella legge 98/2013)</u> è in sostanza uno stage, con modi di accesso e di svolgimento, finalità precipua (titolo valido per il concorso in Magistratura) e durata (18 mesi) suoi propri. Lo svolgimento dello stage presso gli Uffici Giudiziari con esito positivo vale 12 mesi ai fini della pratica forense (se non vi è stata l'approvazione finale del magistrato affidatario, alcun periodo può valere ai fini della pratica forense). L'art. 73 D.L. 69/2013 prevede che questo tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario possa essere svolto (anche) contestualmente alla pratica forense di 6 mesi presso lo Studio di un avvocato, potendo iniziare in ogni momento nel corso dello stage.

L'iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica presso un avvocato può essere (anche) successiva al compimento del tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario, dovendo iniziare comunque non oltre i sei mesi dal termine dello stage, dovendosi il tirocinio forense svolgersi in forma continuativa, con l'interruzione massima di sei mesi (secondo la previsione generale dell'art. 41, n. 5, L. 247/2012.

Questo tirocinio è stato fatto salvo dall'art. 3 D.M. 70/2016 e appare estraneo alle previsioni del D.M. 58/2016.

In ogni caso si ricorda che lo stage presso il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13, affinché possa essere valutato per il periodo di un anno, lo stesso dovrà essere concluso con l'attestazione di esito positivo rilasciata dall'Ufficio Giudiziario.

Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine dello stage con il rilascio dell'attestazione di esito positivo.

<u>B) Il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, previsto dall'art. 41 della Legge 247/2012</u> come una modalità secondo la quale può essere svolta parte della pratica, è invece regolato dal D.M. 58/2016 e

vale esclusivamente ai fini della pratica forense. Questo tirocinio prevede che il praticante si sia iscritto al Registro dei Praticanti e che abbia svolto presso lo studio di un avvocato il primo semestre di pratica. **L'iscrizione del registro è, pertanto, condizione per lo svolgimento del tirocinio.**

L'attività di praticantato potrò essere svolta presso gli Uffici Giudiziari per non più di 12 (dodici) mesi.

Il Consiglio dell'Ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascerà, sulla base della documentazione prodotta, il certificato di compiuto tirocinio.

Si sottolinea che l'attività di praticantato non potrà essere svolta presso l'Ufficio Giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.

****

VARIAZIONI

Il praticante DEVE comunicare immediatamente ogni variazione riguardante:

- residenza
- domicilio professionale
- nominativo dominus
- utenze, e-mail

Si rimanda, per le ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento della pratica forense, alle norme contenute nella legge professionale n. 247/2012 e nel regolamento ministeriale n. 70/2016.